

Articolo 15

## Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale

(art. 30 cpv. 2 lett. b e 31 cpv. 4 LL)

<sup>1</sup> I giovani possono essere impiegati eccezionalmente fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di sera o la domenica.

<sup>2</sup> Le aziende delle regioni turistiche di cui all'articolo 25 dell'ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro possono impiegare giovani al di fuori dell'ambito della formazione professionale durante 26 domeniche per anno civile. Le domeniche possono essere ripartite in modo irregolare sull'arco dell'anno.

### Capoverso 1

Le manifestazioni culturali, artistiche e sportive secondo l'articolo 7 OLL 5 si svolgono spesso la domenica e di sera. Per questo motivo si rende necessaria la presente disposizione derogatoria. Essa si applica a tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni nell'esercizio delle attività menzionate, nella misura in cui tali manifestazioni si svolgono soltanto di sera o la domenica. Le condizioni previste all'articolo 7 OLL 5 e la durata massima della giornata e della settimana lavorative di cui agli articoli 10 e 11 OLL 5 devono ovviamente essere rispettate.

Per quanto riguarda l'occupazione di giovani a scopo pubblicitario questo disciplinamento non viene applicato, poiché le riprese pubblicitarie con i giovani possono essere effettuate senz'altro di giorno o durante i giorni feriali.

### Capoverso 2

Nelle regioni turistiche i giovani di età superiore ai 16 anni al di fuori della formazione professionale possono essere impiegati la domenica anche nelle aziende che adempiono i criteri previsti dall'articolo 25 OLL 2. Come i lavoratori adulti, anche essi possono essere occupati soltanto 26 domeniche all'anno. In tal senso le domeniche possono essere ripartite in modo irregolare sull'arco dell'anno. Questa disposizione non è applicabile ai giovani che svolgono una formazione professionale di base.